

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1798-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(**MATTEOLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(**MARZANO**)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**LUNARDI**)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(**ALEMANNI**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**CASTELLI**)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**MORATTI**)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(**FRATTINI**)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(**LA LOGGIA**)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(**BUTTIGLIONE**)

E CON IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

(**STANCA**)

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l'integrazione della legislazione in materia ambientale

Presentato il 19 ottobre 2001

(Relatore: **PAROLI**, per la maggioranza)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 19 settembre 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1798,

constatato che le deleghe legislative conferite al Governo hanno ad oggetto ambiti materiali particolarmente ampi,

rilevato positivamente che all'articolo 1, comma 3, si stabilisce che i decreti legislativi in materia ambientale dovranno recare l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate, a seguito della loro entrata in vigore,

rilevato che tale previsione costituisce una condizione imprescindibile per un efficace riordino normativo, e che essa potrebbe avere una maggiore efficacia qualora fosse ricompresa tra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite,

constatato che la previsione contenuta all'articolo 1, comma 5 — che riprende quanto stabilito in via generale dall'articolo 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50 — secondo la quale gli schemi di decreti legislativi dovranno essere accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), consentirà alle Commissioni parlamentari di usufruire di un valido supporto per l'espressione del previsto parere,

constatato, altresì, che la previsione di cui all'articolo 1, comma 9, è volta a vincolare il legislatore ad una diligente « manutenzione » della normativa riordinata,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 2, comma 1, lettera e) e 3, comma 1, lettere a), b) ed f), che autorizzano l'emanazione di regolamenti di delegificazione, si individuino espressamente — qualora fossero già contenute nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti per le deleghe — le norme generali regolatrici della materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il comma 7 dell'articolo 1, che disciplina la partecipazione « nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale ... del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio », risulta non omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo 1, come indicato nella rubrica. La disposizione dovrebbe, pertanto, essere oggetto di un autonomo articolo. A tal riguardo dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

Dovrebbe, inoltre, essere chiarita la natura e la tipologia degli « atti di programmazione »;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'articolo 3, che reca i principi e i criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento, sia integrato prevedendo principi e criteri anche per l'esercizio della delega di cui alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, relativa al riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dell'aria e riduzioni delle emissioni in atmosfera.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la previsione con l'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive », al fine di identificare in modo univoco le « opere di interesse strategico »;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

all'articolo 5, la disposizione sembra incidere in materia urbanistica — recando norme che disciplinano misure compensative per i soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia che subiscano limitazioni del diritto di edificazione, a seguito dell'apposizione di vincoli ambientali rilevati o apposti successivamente — piuttosto che ambientale;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 1, lettera e), dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio definire l'oggetto della delega in relazione alla indicazione dei principi e criteri specifici per l'esercizio della delega stessa, che si riferiscono oltre che alla tutela risarcitoria, segnatamente all'obbligo di ripristino, anche alla disciplina sanzionatoria;

all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se « la potestà regolamentare è attribuita alle regioni » ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

all'articolo 1, comma 2, dovrebbe chiarirsi la portata della disposizione ed, in particolare, se i criteri direttivi da seguire con riferimento ai regolamenti di attuazione ed esecuzione, da individuarsi con i decreti legislativi, si riferiscono anche all'adozione dei predetti regolamenti;

all'articolo 1, comma 8, dovrebbe chiarirsi se il parere parlamentare ivi previsto è reso secondo le modalità disciplinate al comma 6. In tal caso, esso dovrebbe essere richiamato espressamente;

all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il criterio direttivo di « massima economicità e razionalità »,

tra i princìpi e criteri generali di cui all'articolo 2, anziché tra quelli specifici, essendo lo stesso riferito a tutti i decreti legislativi;

all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ripartire il contenuto dell'articolo in due distinti articoli relativi, ciascuno, alla novellazione di una delle due leggi indicate nella rubrica (Circ. 1 del 2001, punto 9); in relazione all'utilizzo di tale tecnica, inoltre, dovrebbe tenersi in considerazione che l'unità minima di novellazione è costituita dal comma, ovvero dalla lettera, se il comma è diviso in lettere.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

come più volte ribadito dal Comitato per la legislazione, risulta necessaria l'individuazione di una strategia unitaria — da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento legislativo, segnatamente le Commissioni e il Governo — per la razionalizzazione e il coordinamento delle varie tipologie strumentali e procedurali di riordino e semplificazione normativa. Il perseguimento di tale strategia risulta, infatti, tanto più urgente quanto più numerosi e rilevanti sono i settori materiali oggetto di riordino ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 1798 recante delega al Governo in materia ambientale;

rilevato che la gran parte delle disposizioni recate dal provvedimento attiene alla materia della tutela dell'ambiente che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato altresì che la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, oggetto della delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), rientrano per taluni aspetti nell'ambito della materia del « governo del territorio » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente delle regioni;

verificato che il contenuto della disposizione di cui all'articolo 6-ter appare rispettoso delle prerogative delle regioni in materia di governo del territorio, visto che per l'adozione delle ordinanze di protezione civile nel settore della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idrogeologico è prevista la proposta del Ministro dell'ambiente e l'intesa con la regione interessata;

ritenuto che non sussistano rilievi sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si auspica che in sede di esercizio della suddetta delega con riguardo ai profili riguardanti la competenza concorrente nella difesa del suolo e nella lotta alla desertificazione (articolo 1, comma 1, lettera *c*), sia esclusa dalla normativa di attuazione la disciplina di dettaglio rispettando le competenze legislative delle regioni in tale materia.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

condivisi i principi che, all'articolo 6, hanno indotto la Commissione di merito a prevedere la possibilità di estinguere, a particolari condizioni, i reati conseguenti alla realizzazione di lavori su beni paesaggistici o ambientali in assenza della autorizzazione prescritta dalla legge o in difformità da essa;

rilevato, tuttavia, che dalla formulazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si evince che il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali determina l'estinzione dei soli reati relativi a beni ambientali e non anche a quelli paesaggistici, in quanto tale disposizione rinvia al comma 1 dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999, che si riferisce espressamente ai soli beni ambientali;

ritenuto pertanto opportuno eliminare qualsiasi dubbio interpretativo sull'ambito di applicazione della disposizione in esame, chiarendo che le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in sanatoria determinano effetti estintivi in relazione ai reati paesaggistici;

sottolineata l'opportunità di condizionare l'estinzione dei reati paesaggistici ed ambientali anche all'adempimento delle eventuali prescrizioni a carico del trasgressore che, nell'interesse di una effettiva e concreta protezione dei beni paesaggistici ed ambientali, potrebbero essere previste nel provvedimento di autorizzazione in sanatoria;

ritenuto, in riferimento alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, che, in attesa che si esauriscano i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria, la sospensione del procedimento penale e degli atti esecutivi previsti dall'articolo 164 del decreto legislativo n. 490 del 1999 può determinare gravi ed irreparabili conseguenze a danno dei beni ambientali e paesaggistici oggetto delle violazioni contestate, anche in considerazione degli incerti tempi del procedi-

mento amministrativo e della brevità dei termini di prescrizione dei reati ambientali e paesaggistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo periodo, le parole « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti « relativi a beni paesaggistici ed ambientali »;

all'articolo 6, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti. »

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, comma 1, lettera a), primo periodo, la Commissione di merito valuti l'opportunità di condizionare l'estinzione dei reati paesaggistici ed ambientali anche all'adempimento delle eventuali prescrizioni che potrebbero essere previste a carico del trasgressore nel provvedimento di rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 1, all'alinea, dopo la parola: « legge » siano inserite le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 2, comma 1, alla lettera a) sia premessa la seguente:

« Oa) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 4, comma 1, le parole: « per l'anno 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « per la durata di un anno »;

all'articolo 4, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

« 4. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. »;

all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso « Art. 48 », comma 13, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Il predetto introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio »;

all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso « Art. 48 », comma 3, le parole da: « possono » sino a: « cauzionale » siano sostituite dalle seguenti: « costituiscono il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene »;

conseguentemente, al medesimo capoverso, siano soppressi i commi 4 e 9;

sia soppresso l'articolo 6-quater.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798, recante « Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia ambientale » come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condivisa l'esigenza di meglio coordinare le disposizioni agevolative di carattere tributario volte a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'adozione delle migliori tecnologie disponibili e considerata altresì la necessità di sviluppare e rafforzare la portata e l'efficacia degli strumenti della cosiddetta fiscalità ambientale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata di un'eventuale modifica alla disciplina della tariffa sui rifiuti solidi urbani,

specificando in particolare se si intenda incidere esclusivamente sulle procedure afferenti la riscossione, ovvero si intenda modificare, più in generale, l'istituto in oggetto anche dal punto di vista sostanziale;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la tipologia dei « meccanismi premiali » che si intendono introdurre per incentivare gli investimenti volti a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e a migliorare la qualità dell'ambiente sul territorio nazionale, specificando la qualificazione giuridica, amministrativa, finanziaria, fiscale, della disciplina incentivante che si intende introdurre;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis*), la tipologia degli « strumenti economici » che si intendono introdurre al fine di incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al miglioramento della qualità dell'aria.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1798, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale;

apprezzata la finalità di complessivo riordino della normativa di rango primario in materia ambientale;

ritenuto che l'obiettivo di tutelare le risorse naturali e ambientali possa essere perseguito in modo tale da non contrastare con l'obiettivo, altrettanto rilevante, di un pieno ed equilibrato sviluppo delle attività produttive;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, sarebbe opportuna una più esplicita formulazione della disposizione, in modo da chiarire se le misure compensative possono essere adottate dai comuni nel caso in cui, dopo il rilascio della concessione, siano apposti vincoli ambientali da amministrazioni statali o, alternativamente, nel caso in cui il comune rilasci la concessione erroneamente non tenendo conto del vincolo ambientale e poi agisca in autotutela annullandola; inoltre non appare opportuno affidare alla assoluta discrezionalità degli enti locali l'individuazione delle misure compensative ulteriori rispetto al trasferimento della concessione sopra altra area;

b) all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso 2, sarebbe opportuno specificare che l'elencazione dei beni che si fanno rientrare nella nozione di beni in polietilene assume una valenza esemplificativa piuttosto che tassativa; al capoverso 11 andrebbe precisato secondo quale criterio i costi di smaltimento si distribuiscano tra le varie categorie di soggetti interessati.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

La Commissione Agricoltura,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1798, riguardante « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale », e in particolare l'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), che si propone di sostituire l'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

rilevato che i beni in polietilene non provengono solo dal settore agricolo, ma anche dal settore industriale e dall'edilizia, e ritenuta pertanto penalizzante per il settore agricolo la definizione di cui al comma 2 del nuovo articolo 48;

considerato che i commi 3 e 4 del nuovo articolo 48 farebbero venir meno l'obbligatorietà dell'iscrizione al consorzio per il riciclaggio di rifiuti in polietilene, in contrasto con i risultati positivi raggiunti dal consorzio stesso nell'ultimo anno di attività e in contrasto altresì con il permanere dell'obbligatorietà dei consorzi relativi agli olii usati e alle batterie;

ritenuto che il comma 11 pone i costi per il ritiro, la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene non solo a carico dei produttori, importatori e distributori di tali beni, ma anche a carico degli utilizzatori;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso ART. 48, sia soppresso il comma 2;

all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso ART. 48, comma 3, la parola: « possono » sia sostituita con la seguente: « devono » e sia conseguentemente soppresso il comma 4;

all'articolo 5-bis, comma 3, lettera d), capoverso ART. 48, comma 11, le parole: « degli utilizzatori e » siano sostituite con la seguente: « dei ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

TESTO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro **diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), **per la valutazione ambientale strategica (VAS)** e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) **tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.**

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla richiesta.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro

3. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

V. articolo 5.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, **sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.**

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi **dell'articolo 117 della Costituzione**, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarietà, ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

a) coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili;

b) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di non introdurre fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, nonché dei controlli e dei monitoraggi ambientali;

d) garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entità delle sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

e) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico;

b) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, **come definite dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonché a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente;**

c) garanzia della omogeneità delle norme ambientali con la normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di **evitare** fenomeni di distorsione della concorrenza e danni alla competitività delle imprese;

d) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di azione ambientale, **estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;**

e) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, **incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorità competenti;**

f) *identica;*

g) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico **individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;**

f) riaffermazione del ruolo delle regioni, sia in termini legislativi che amministrativi, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonché alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca.

ART. 3.

(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:

a) determinare la riduzione complessiva della produzione di rifiuti; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti **industriali** e speciali, anche al fine

h) identica;

i) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001; introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.

ART. 3.

(Principi e criteri specifici per l'esercizio della delega nei settori e nelle materie di intervento).

1. *Identico:*

a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurre la quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23

di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi; razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti lo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e l'unicità della gestione, affidata tramite procedure di evidenza pubblica; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso a fini produttivi dei siti contaminati;

agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento; promuovere il riciclo ed il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, **nonché il recupero di energia, ed anche innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio;** razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti **la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale di poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, tramite la nomina di commissari *ad acta*;** prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti; assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante la revisione dell'istituto; promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine

di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati; incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche a fini produttivi dei siti contaminati; **definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare alcun pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi di qualità ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, in alternativa all'approccio tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;**

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emana-zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risultino non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore; promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;

b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emana-zione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **al fine di renderli** rispondenti alle finalità ed agli obiettivi fondamentali definiti dalla **legge 5 gennaio 1994, n. 36;** promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare ed attuare interventi diretti a garantire la tutela ed il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi; **accelerare la piena attuazione**

c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;

d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;

della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza definiti a livello statale e regionale, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti e precisando i poteri sostitutivi; prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni; favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti;

c) rimuovere i vincoli non necessari che ostacolano il conseguimento della piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela ed al risanamento del suolo e del sottosuolo, **superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale;** adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio; **prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;** adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; **semplificare il procedimento di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;**

d) estendere la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia **e valorizzazione** ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di

articolare le clausole di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori;

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno;

f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA e di IPPC, che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal

particolare pregio; articolare e **differenziare le misure** di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire il raggiungimento dell'autonomia finanziaria e la più efficiente operatività dei soggetti gestori; **favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni più rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, finalizzati allo sviluppo economico-sociale ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, prevedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies* del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;**

e) conseguire l'effettività delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle relative ammende; rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorità competenti ed il risarcimento del danno; **prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualità dell'ambiente sul territorio nazionale;**

f) semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di

punto di vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA e di **IPPC** alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione.

vista ambientale, economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione; **garantire il completamento delle procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; accorpore in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a più di un'autorizzazione ambientale settoriale;**

g) riordinare la normativa in materia di emissioni inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie ed in particolare della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:

1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;

2) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attività agricole e zootecniche;

3) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni ed al miglioramento della qualità dell'aria;

4) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;

5) una disciplina in materia di accordi ambientali come strumenti alternativi di applicazione della normativa comunitaria nei casi contemplati;

6) la predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.

2. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 1 del presente articolo, si intendono norme generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe legislative.

ART. 4.

(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per l'anno 2002, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 è assistita da una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, e composta da venti unità, di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e

ART. 4.

(Commissione per la redazione di testi unici in materia ambientale).

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1 e, in particolare, del coordinamento complessivo delle attività, è istituita per **la durata di un anno**, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o da un suo delegato, composta da ventiquattro membri particolarmente qualificati nei settori e nelle materie oggetto di delega, scelti anche tra persone estranee all'amministrazione.

2. *Identico.*

dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per il detto anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma **6**, con successivo decreto **dello stesso Ministro**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dalla disciplina di cui all'articolo 1.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o il sottosegretario da lui delegato, ogni quattro mesi dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 1, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti, a loro richiesta, sullo stato dei lavori della medesima commissione ministeriale.

6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2002 e di 1.050.000 euro per l'anno 2003. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Identico.

V. articolo 1, comma 3.

CAPO II

MISURE DI DIRETTA APPLICAZIONE

ART. 5.

(Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ».

ART. 6.

(Compensazione ambientale).

1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli ambientali sopravvenuti o rilevati successivamente, idonee misure compensative, eventualmente consistenti nella possibilità di trasferire su aree diverse, concordate tra lo stesso comune e i soggetti interessati, la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo ambientale.

2. La procedura di cui al comma 1, da definire con apposita deliberazione del consiglio comunale, costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, in deroga al piano regolatore generale vigente.

ART. 7.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e interventi in materia di trattamento dei rifiuti).

1. In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera a) del comma 3 sono individuate le

caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis*), dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 3 del presente articolo, i rottami di cui al comma 1 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici e metallurgici.

3. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente:

«*q-bis*) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali ed internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate»;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente:

«*f-quinquies*) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi,

come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002 »;

c) all'articolo 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto, entro centottanta giorni dalla data di arrivo dei suddetti rifiuti, il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B »;

d) all'allegato A, dopo le parole: « 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione della lolla di riso derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare ».

4. Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 3, lettera b).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, conseguenti a quanto previsto dal comma

3, lettera *d*), nonché dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attività di recupero della polvere di allumina, in una percentuale dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:

- a*) produzione di laterizi e refrattari;
- b*) produzione industrie ceramiche;
- c*) produzione argille espanse.

ART. 8.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comporta l'estinzione dei reati relativi a beni paesaggistici ed ambientali. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al previo pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1 »;

b) all'articolo 164, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Il procedimento penale, il corso della prescrizione, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, e gli atti esecutivi relativi alle violazioni di cui al comma 1 rimangono sospesi finché non siano esauriti i procedimenti amministrativi di autorizzazione in sanatoria. La sospensione del procedimento penale non impedisce il compimento degli atti urgenti ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 34 del codice della navigazione).

1. All'articolo 34 del codice della navigazione, le parole: « dell'amministrazione

**interessata » sono sostituite dalle seguenti:
« dell'amministrazione statale, regionale o
dell'ente locale competente ».**

ART. 10.

*(Interventi urgenti in materia di rischi
derivanti da frane e alluvioni).*

1. Le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di intesa con le regioni interessate, sia per gli interventi compresi nei programmi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, sia per gli interventi urgenti individuati su proposta delle autorità di bacino, nell'ambito dei piani stralcio di bacino, ordinari o straordinari, previsti dallo stesso decreto-legge ovvero su proposta degli enti locali interessati.

€ 0,52



14PDL0032240